

TI_GERICHTE 9.2015.45 vom 28. Mai 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-05-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2015.45_d20090528

FR: TI_GERICHTE 9.2015.45 du 28 mai 2009

IT: TI_GERICHTE 9.2015.45 del 28 maggio 2009

Regeste

Sospensione relazioni personali

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli artt. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 9 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli artt. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450 f CC).

E. 2

Con la decisione impugnata l'Autorità di protezione ha sospeso, in via cautelare, i diritti di visita tra PI 1 e il padre (dispositivo n. 1). Ha in particolare considerato che, le relazioni personali in esame sono "turbate a tal punto da generare un reale malessere alla minore, la quale ha espresso la volontà di non avere contatti con il padre". Ha inoltre indicato che allo stato attuale delle cose e ritenuta l'incertezza della situazione, la sospensione provvisoria rimane la misura più adeguata e proporzionata a preservare il benessere psico-fisico di PI 1. Ritenuta la necessità di monitorare l'evoluzione della minore e la sua elaborazione del proprio vissuto con il padre, l'Autorità di prime cure ha inoltre stabilito di conferire mandato al SMP di esperire "controlli evolutivi" relativamente alla relazione padre-figlia con cadenza massima semestrale (dispositivo n. 2).

E. 3

RE 1 ha impugnato la predetta decisione, contestando la sospensione delle relazioni personali e postulando una nuova valutazione dell'incarto da parte dell'Autorità di reclamo. A mente del reclamante, oltre a essere fondata sul parere di una perita di parte (dr. _____), la sospensione delle relazioni personali non sarebbe giustificata dalle circostanze. RE 1 ricorda che in sede di divorzio il Pretore aveva ordinato alla psichiatra e psicoterapeuta dr. _____ di stendere un referto peritale pronunciandosi sulla capacità genitoriale delle parti, sull'effettivo stato di salute della minore e sulle strade percorribili per proteggere quest'ultima dal conflitto genitoriale tutelandone lo sviluppo. A mente del reclamante da detta perizia non emergevano elementi permettenti di giustificare una

sospensione delle relazioni personali. Neppure dal rapporto del curatore CURA 1, si desumerebbero, a suo dire, elementi che giustificerebbero la sospensione dei diritti di visita. Pur ammettendo la necessità di tutelare il bene della figlia, il reclamante ricorda che il diritto alle relazioni personali è a beneficio sia del padre che della minore. Alla luce delle risultanze della perizia giudiziaria del 2010, la risoluzione impugnata rischierebbe, a suo dire, di compromettere ulteriormente la relazione padre-figlia.

E. 4

Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minore hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione (BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273 CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.). Per il bene del figlio le relazioni personali di un minore con il genitore privo di custodia parentale vanno commisurate – come si è appena detto – anche allo sviluppo psicofisico del figlio stesso e all'evolversi delle sue esigenze. Il diritto di visita va organizzato in base a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che presuppone un'analisi attuale e in prospettiva futura della situazione. Si deve altresì tener conto delle difficoltà organizzative di entrambi i genitori, evitando soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5^a ed., Ginevra-Losanna 2014, n. 766). L'istituzione di una curatela educativa risulta utile per vigilare sull'esercizio del diritto di visita (art. 308 cpv. 2 CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle relazioni personali fra padre e figlio e per proporre gli opportuni adattamenti (FamPra 2/2001 pag. 390; sentenza CDP 22 agosto 2014, inc. 9.2014.9 consid. 8).

E. 4.1

Giusta l'art. 274 cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi. La norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell'Autorità: il primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non si cura seriamente del minore; sussistono altri "gravi motivi" (Meier/Stettler, op. cit., n. 778 segg.; CR CC I, Leuba, art. 274 ch. 1 segg. 1720). La messa in pericolo può derivare dalla natura dei contatti stabiliti tra il titolare del diritto ed il figlio (sospetto di abusi o maltrattamenti,

tossicodipendenza, alcolismo, disturbi psichici) o da una relazione perturbata dei genitori, esasperata dalle visite; nel caso in cui i rapporti tra il titolare del diritto e il figlio sono buoni, il conflitto tra i genitori non deve in ogni caso condurre ad una restrizione importante o duratura delle relazioni personali. Il diritto di visita usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio. Il rifiuto o la revoca del diritto alle prestazioni personali ai sensi dell'art. 274 cpv. 2 CC necessita di indizi concreti dell'esistenza di una minaccia per il bene del figlio. Il pericolo astratto di un cattivo influsso sui figli non è sufficiente per giustificare un diritto di visita accompagnato. Se è preteso che le visite in genere, rispettivamente le visite senza accompagnamento presso il genitore titolare del diritto di visita, nociono al figlio, l'allestimento di una perizia sulla questione del diritto di visita del genitore titolare che non ha la custodia parentale si rivela, di regola, indispensabile. In questo caso, in virtù della massima ufficiale, non è necessario che le parti abbiano inoltrato una richiesta in tal senso (DTF 122 III 404, sentenza del TF 5A_377/2009 in FamPra.ch 2010 pag. 209). Tale rifiuto o revoca può entrare in considerazione se il bene del minore lo esige imperativamente e se è impossibile trovare una regolamentazione delle relazioni personali che ne salvaguardi gli interessi: la norma ha per scopo di proteggere il minore e non di punire il genitore (DTF 5A_398/2009 del 6 agosto 2009, cons. 2.1). Secondo la giurisprudenza il rifiuto o la revoca necessita di indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio (DTF 131 III 209, cons. 5; 5P.131/2006 del 25 agosto 2006, cons. 3 ; Epiney-Colombo , Le relazioni personali, 2006, pag. 7), ossia che lo sviluppo fisico, psichico e morale del figlio sia minacciato dalla presenza, anche solo limitata, del genitore beneficiario. Tra gli “ altri gravi motivi ” rientrano negligenze, violenze fisiche o psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b), in particolare abusi sessuali sul minore. La revoca delle relazioni personali è pur sempre l'ultima ratio (DTF 5A_716/2010 del 23 febbraio 2011, cons. 4; 122 III 404 cons. 3b pag. 407) e sulla base del principio di proporzionalità occorre valutare se le temute conseguenze possano essere sufficientemente limitate con la presenza di una terza persona (diritto di visita sorvegliato; DTF 5A_92/2009 del 22 aprile 2009). La presenza di una terza persona è una delle modalità previste per il diritto di visita, nei casi in cui il minore è sotto pressione, ha dei timori, vi è il sospetto di abusi o di violenza su di lui, di influenze negative di un genitore verso l'altro, oppure sussiste il pericolo di rapimento, o ancora il genitore beneficiario ha problemi di dipendenza o malattie psichiche (Bally , Die Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der Sicht der Vormundschaftsbehörde, in RDT 2008 pag. 3, p.to 2.2.1; DTF 5A_377/2009 del 3 settembre 2009, cons. 5.2). Di regola un diritto di visita sorvegliato è una soluzione transitoria, limitata nel tempo (Wirz in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, ad art. 274 CC no. 22). L'istituzione di una curatela educativa risulta utile per vigilare sull'esercizio del diritto di visita (art. 308 cpv. 2 CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle relazioni personali fra padre e figli e per proporre gli opportuni adattamenti (FamPra 2/2001 pag. 390).

E. 4.2

In virtù dell'art. 274 cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi, poi, da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l'altro genitore (o intralci il compito dell'educatore). Infatti, il dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e violazioni gravi di questo dovere possono condurre l'autorità sia a limitare che a sopprimere il diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare l'attribuzione dell'autorità parentale dell'altro (Meier/Stettler, op. cit., 5^a ed., n. 774). Il dovere di lealtà è reciproco: anche il genitore che

detiene la custodia dovrà evitare di influenzare negativamente il figlio e incoraggiare un'attitudine positiva verso l'altro genitore, non solo in relazione ai diritti di visita, ma in modo generale (evitando giudizi di valore). Gravi e ripetute violazioni di questi doveri potrebbero costituire un motivo di modifica dei diritti parentali, anche nel caso in cui l'autorità parentale fosse divenuta la regola; il genitore detentore della custodia non presenterebbe infatti più le garanzie minime richieste in termini di capacità educativa (Meier/Stettler, op. cit., n. 775).

E. 4.3

Tra le condizioni particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri - sulla base di un'applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC - vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del passaporto al fine di evitare il rischio di sequestro; l'obbligo per i genitori di seguire una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il gioco) durante i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005, cons. 2.2); la presenza di un terzo durante gli stessi; una curatela di sorveglianza ai sensi dell'art. 308 cpv. 2 CC; lo svolgimento degli incontri in un luogo neutro o in un luogo protetto specifico (Meier/Stettler , op. cit., n. 793).

E. 5

Nel suo apprezzamento, l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2). Esso impone all'autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d'ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L'autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck , art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

E. 6

Nel caso in esame, la regolamentazione dei diritti di visita era già stata esaminata dal Pretore in sede di divorzio.

E. 6.1

Risulta dagli atti – ed è per altro ammesso dallo stesso reclamante – che nel 2008 RE 1 aveva aggredito l'allora moglie, alla presenza della figlia PI 1. A seguito di tale episodio PI 2 aveva presentato istanza di divorzio. Durante la procedura di divorzio, con decreto del 22 maggio 2009, il Pretore aveva fissato “con effetto immediato” il calendario dei diritti di visita paterno (una visita infrasettimanale e un giorno completo ogni settimana, con scambio presso Casa _____). Nel decreto il Pretore menzionava i rapporti della psicologa (perita) _____ e della signora _____ (di Casa _____). All'epoca, ritenuto che “ malgrado i numerosi tentativi di addivenire a delle soluzioni concordate e di proteggere la minore da un conflitto genitoriale che ormai” aveva “raggiunto limiti intollerabili” e “la situazione in oggetto” continuava “a destare

preoccupazione”, il Pretore aveva disposto un approfondimento specialistico. Con decisione del 10 febbraio 2010 aveva ordinato alla dr. _____ di allestire un referto peritale sulle capacità genitoriali delle parti, sull’effettivo stato di salute della minore e sulle vie percorribili per proteggere quest’ultima dal conflitto genitoriale tutelandone lo sviluppo. Nel dettagliato referto datato 19 luglio 2010 della dr. _____ (versato agli atti dal reclamante), la specialista - oltre a confermare il rapporto conflittuale fra i genitori - riferiva che PI 1 non era “apparsa sofferente” ma viveva un evidente conflitto di lealtà verso ambedue i genitori (pag. 13). La dr. _____ confermava (pag. 8), in sostanza, quanto dichiarato dalla psicoterapeuta _____ (allora mediatrice in sede di divorzio) nelle osservazioni del 2008, secondo cui “la bambina” era posta “in un evidente conflitto di lealtà a causa della conflittualità espressa dei genitori” e che “a quel momento non erano presenti segnali o sintomi tali da pensare ad un’insopportabile sofferenza di PI 1” pur non potendo negare che la bambina aveva percepito il grave conflitto fra i genitori ed andava salvaguardata. A mente della dr. _____ l’atteggiamento materno induceva una modalità di mobbing (forte, marcato, ripetuto impedimento ad esercitare in modo sereno la funzione genitoriale dell’altro genitore) che poteva divenire il preludio ad una sindrome di alienazione parentale (pag. 13). L’esperta aveva evidenziato la necessità per i genitori di trovare al più presto un accordo tale da “liberare la bambina dall’oneroso compito che si è assunta” (pag. 14), nonché la necessità per entrambi i genitori di acconsentire ad un percorso (“aiuto” al padre per migliorare la sua funzione paterna; “lavoro di psicoterapia” per la madre al fine di superare il trauma per l’aggressione subita, anche in relazione allo svolgimento della genitorialità nei confronti della figlia). La dr. _____ indicava, per finire, che, benché a quel momento PI 1 non sembrava dare segnali di psicopatologia, “se i due genitori” non avessero trovato “un accordo ragionevole volto al benessere della figlia, il rischio che la bambina” non avrebbe retto il conflitto aumentava, “come succede nei divorzi ad alta tensione e perdurante conflittualità” (pag. 15).

E. 6.2

Dagli atti non emerge che, tra il 2010 e la prima metà del 2014, vi siano stati particolari problemi circa lo svolgimento dei diritti di visita secondo quanto stabilito dal Pretore nel 2009. Dall’incarto dell’Autorità di protezione non si evidenziano particolari avvenimenti durante questi anni circa lo svolgimento dei diritti di visita. Il 29 gennaio 2010 PI 2 aveva inoltrato alla Pretura istanza di sospensione dei diritti di visita. In seguito, con scritto di posta elettronica del 2 febbraio 2012 all’indirizzo del curatore CURA 1, la madre lamentava una situazione disagio da parte di RE 1, dicendosi preoccupata delle possibili ripercussioni sulla figlia. Il curatore da parte sua, già nel 2009 (cfr. rapporto del 9 ottobre 2009, aggiornamento del 11 dicembre 2009), evidenziava la necessità per i genitori di riprendere un dialogo per il benessere della minore, ipotizzando un’estensione dei diritti di visita e confermando le conclusioni a cui era giunta la dr. _____. Il curatore condivideva la necessità di mantenere il punto d’incontro quale supporto per lo “scambio” durante l’esercizio del diritto di visita. Il 26 settembre 2014, a seguito di un’ulteriore segnalazione di PI 2 (rifiuto della bambina di recarsi dal padre perché si sentirebbe in pericolo) il curatore ha informato l’Autorità di protezione che dal 14 agosto 2014 RE 1 non ha più potuto usufruire dei diritti di visita. Dopo aver brevemente riportato i fatti che avrebbero condotto alla segnalazione da parte della madre di PI 1 e dopo aver sentito le parti, il curatore ha redatto un resoconto all’indirizzo dell’Autorità di protezione, concludendo che: la bambina non ha subito aggressione fisica (1), non ha ragionevolmente subito minacce continue di aggressione fisica (2), non sempre ha trovato un ambiente sfavorevole presso il domicilio

del padre (3), gli elementi svalutativi di cui sopra sembrano essere saltuari e non continuativi e la gravità degli stessi non è stata possibile accertarla (4), la bambina al momento si rifiuta di recarsi dal padre (5). Tali conclusioni sono state confermate dallo stesso curatore anche dinanzi a questa Camera (cfr. osservazioni del 22 marzo 2015).

E. 6.3

PI 2 ribadisce, anche in questa sede, la ferma intenzione della figlia di non più voler vedere il padre. La stessa PI 1 sentita dal membro permanente dell'Autorità di protezione (audizione del 5 novembre 2014) ha dichiarato, riferendosi ad un fatto avvenuto in passato: "lui, si era incavolato e mi aveva detto: mi rompi solo, posso far a meno di te, vai via dalla tua mamma che tanto non ci vediamo più. Ogni volta che vado da lui e resto per una settimana, si incavola sempre, mi dice cose che mi offendono tantissimo. Mi dice che non ho diritto di stare con lui. L'ultima volta che sono andata da lui, fine luglio, inizio agosto, lui mi ha detto: la prossima volta che mi fai arrabbiare ti picchio e faccio quello che ho fatto a tua mamma. Da lì ho paura. Avrei dovuto andare da lui ancora una settimana, ma io non ho voluto perché avevo paura". Poi la minore si sarebbe messa a piangere. Il membro permanente ha riferito che da luglio 2014 PI 1 non è più andata dal padre e che "è da un po'" che non voleva andare da lui, "l'ultima volta" ha avuto "tantissima paura, più paura del solito".

E. 6.4

Il disagio della bambina è evidenziato anche dai resoconti della dr. _____, che segue privatamente PI 1 – nella veste di curante – dalla separazione dei genitori (cfr. in particolare la relazione del 10 dicembre 2009, che riferisce che la minore: sarebbe esposta a eventi traumatici; mostra sintomi di reviviscenza dell'evento traumatico, quali disturbi del sonno, dissociazione psichica; può manifestare ritiro sociale, evitazione dell'attività associati con il trauma, rango ristretto di affetti, ipervigilanza, incremento della reattività, irritabilità e vizzi). Già nel dicembre 2009 la dr. _____ aveva ipotizzato la sospensione delle relazioni personali a causa del profondo disagio della minore. Nel resoconto del 2 dicembre 2014, richiesto dall'Autorità di protezione, la dr. _____ ha sostenuto che PI 1 soffre d'ansia, problemi di sonno e disturbi gastrici (deterioramento generale) sempre a seguito del rapporto con il padre. La minore avrebbe a più riprese riferito alla curante di non voler più vedere il padre. Il

E. 6.5

L'Autorità di protezione, a seguito della segnalazione del curatore del 26 settembre 2014, aveva nel frattempo convocato i genitori di PI 1 all'udienza di discussione che si è tenuta il 16 dicembre 2014. In tale occasione il padre ha negato di aver umiliato PI 1 e ha ribadito che la causa delle difficoltà relazionali con la figlia sarebbe da attribuire alla madre. Egli ha inoltre sostenuto che la perizia della dr. _____ sarebbe "di parte", invitando l'Autorità di prime cure a voler prendere visione delle risultanze della perizia della dr. _____. La madre da parte sua ha riconfermato la richiesta di sospensione dei diritti di visita. Con decisione cautelare del 13 febbraio 2015, l'Autorità di prime cure, dando seguito alla richiesta della madre, ha dunque sospeso i diritti di visita tra PI 1 e il padre. Ha in particolare ritenuto che, le relazioni personali tra padre e figlia sono "turbate a tal punto da generare un reale malessere alla minore, la quale ha espresso la volontà di non avere contatti con il padre". Ha inoltre indicato che allo stato attuale delle cose e ritenuta l'incertezza della situazione, la sospensione provvisoria rimane la misura più adeguata e

proporzionata a preservare il benessere psico-fisico di PI 1. In sostanza l'Autorità ha fondato la propria decisione sulle dichiarazioni della madre, sull'audizione di PI 1 e sulla perizia della psicologa di parte. Neppure una parola è stata spesa sulla presa di posizione del curatore né tantomeno sulle risultanze della dettagliata perizia della dr. _____ (neppure agli atti dell'Autorità di prime cure, benché richiesta alla madre in sede d'udienza del 16 dicembre 2014).

7. La possibile difficoltà nell'esercizio del diritto di visita era già stata palesata dalla psichiatra e psicologa dr. _____, incaricata dal Pretore in sede di divorzio di effettuare una perizia. Oltre a quanto indicato sopra (consid. n. 6.1), la perita si era espressa anche sul "rapporto" del 2009 della dr. _____, sollevando non poche perplessità sia sulle "conclusioni" dello stesso sia sulla "metodologia" (pag. 14 rapporto 19 luglio 2010). La dr. _____ evidenziava che uno specialista (nel caso specifico, uno psicologo) non poteva essere contemporaneamente terapeuta di un minore e perito neutro. Quanto al disagio della minore, la perita giudiziaria evidenziava che, se esso fosse stato grave come descritto dalla dr. _____, non era possibile che fossero proposte sedute con la frequenza sporadica stabilita dalla curante e non già un vero e proprio percorso terapeutico. In conclusione la dr. _____ criticava la lettura fatta dalla dr. _____, rilevando che non sembrava "considerare o dare sufficiente peso al conflitto di lealtà che grava sulla psiche di PI 1".

8. Come detto sopra (consid. 4.1.), una sospensione dell'esercizio delle relazioni personali si giustifica quando ciò sia nell'interesse del figlio e deve configurare l'ultima ratio. L'esercizio delle relazioni personali non è vincolato dal consenso del figlio. Occorre infatti valutare in ogni singolo caso i motivi per i quali il figlio presenta un atteggiamento di difesa verso un genitore o se l'esercizio dei diritti di visita incide negativamente sul suo bene (DTF 127 III 298). Benché al momento la volontà di PI 1 debba essere considerata, il suo rifiuto non può in ogni caso essere decisivo. Pur non potendo essere messo in dubbio che vi siano tra i genitori di PI 1 problemi relazionali e una mancanza di comunicazione, e pur dovendo essere riconosciuta l'incertezza della situazione, si evidenzia che la sospensione messa in atto dall'Autorità di prime cure, senza limite di tempo e, de facto, senza aver dato seguito ad alcuna valutazione, non appare una misura proporzionata alle circostanze. Dagli atti, emerge l'importanza di seguire la situazione, sia in rapporto alla mamma che al papà, e di valutare quali misure risultino più efficaci a tutela del bene della minore. Il disagio della minore non è – da solo – un motivo sufficiente per sospendere i diritti di visita a tempo indeterminato, senza alcuna misura o valutazione. L'esistenza di tensioni tra il figlio e il genitore che non detiene la custodia non è infatti sufficiente a concludere che l'esercizio alle relazioni personali possa compromettere il bene del figlio (Meier/Stettler, op. cit., 5^a ed., n. 781). Nel caso in esame l'Autorità di prime cure ha sospeso i diritti di visita in via cautelare, con l'intento di monitorare l'evoluzione di PI 1 e la sua elaborazione del proprio vissuto con il padre. Nella risoluzione impugnata, ha indicato di "conferire mandato al SMP affinché siano esperiti dei controlli evolutivi relativamente alla relazione padre-figlia, con cadenza massima semestrale" (dispositivo n. 2). Malgrado quanto previsto con detta risoluzione - che ha negato al reclamo l'effetto sospensivo (cfr. dispositivo n. 4) - de facto l'Autorità di protezione non ha però conferito alcun mandato al SMP. La risoluzione non è infatti stata recapitata al SMP (NB.: dall'incarto non figura alcuna comunicazione all'SMP e detto Servizio ha confermato alla Camera di protezione di non aver ricevuto alcun mandato dall'Autorità). Ora, benché il dispositivo in questione (n. 2) che prevede il conferimento di un mandato (peraltro assai generico), sia di natura incidentale, ed in quanto tale non impugnabile (cfr. art. 66 cpv. 2 lett. a LPAm), in concreto, posto che l'Autorità di

protezione non ha ancora provveduto ad alcun accertamento, l'incarto va ritornato alla medesima, perché rivaluti la fattispecie entro tre mesi dalla crescita in giudicato della presente decisione, esaminando se il bene della minore sia realmente minacciato dall'esercizio del diritto di visita con il padre. L'Autorità di protezione dovrà provvedere, senza indugio, a rivalutare, secondo i principi elencati nei considerandi che precedono, le misure da intraprendere a tutela del bene di PI 1. L'Autorità dovrà in particolare conferire, senza indugio, un mandato ad un esperto - esaminando l'opportunità di fare capo alla perita che già si era espressa in sede di divorzio - per una valutazione diagnostica (giusta l'art. 307 CC: perizia socio-psicologica: Meier/Stettler, op. cit., 5^a ed., n. 782; CR CC I, Leuba, art. n. 274 ch. 11 1722, atto a verificare gli indizi concreti di messa in pericolo del bene della minore in relazione all'esercizio dei diritti di visita con il padre) destinata a verificare se e - nell'affermativa - come sia possibile favorire il riavvicinamento della figlia al padre, valutando quale misura sia la più idonea e proporzionale per proteggere il bene della minore stessa (diritto di visita libero, sorvegliato o, come ultima ratio, la sospensione). L'Autorità di protezione è formalmente richiamata a trattare con maggiore rigore e con la necessaria tempestività la procedura in esame. In simili circostanze il gravame va di conseguenza parzialmente accolto e l'incarto va trasmesso all'Autorità di prime cure per nuova valutazione e decisione secondo quanto indicato dal presente considerando. 9. Tasse e spese di giustizia seguirebbero la soccombenza. Viste le circostanze del caso concreto si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo. Non si assegnano invece ripetibili, non essendo state postulate da RE 1.

E. 10

dicembre 2014 la curante si è nuovamente rivolta all'Autorità, segnalando una "situazione preoccupante" riguardo a PI 1 (che dichiara di vedere la psicologa, quando ha bisogno, "una volta due tre mesi circa": cfr. audizione della minore pag. 2) in particolare in relazione al rapporto con il padre.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.